

ARAN

Permessi sindacali retribuiti

Nevio Guarini
Segreteria Nazionale SIVeMP

Facciamo
chiarezza

Negli ultimi due anni si sono susseguite norme che hanno profondamente modificato i rapporti tra Pubblica Amministrazione e lavoratori. La riforma Brunetta del Pubblico Impiego ha investito a piedi uniti gli accordi pattizzi tra lavoratori e Pubblica Amministrazione intervenendo in materia di contrattazione collettiva, valutazione delle strutture e del personale delle amministrazioni pubbliche, valorizzazione del merito, responsabilità disciplinare.

La manovra Tremonti ha modificato gli accordi pattizzi tra ARAN e sindacati, congelato i trattamenti economici dei lavoratori, scippato una tornata contrattuale, modificato per decreto i trattamenti retributivi.

Il DDL lavoro interviene introducendo l'arbitrato, eliminando l'obbligatorietà della conciliazione, riducendo i termini per opporsi alla risoluzione del rapporto di lavoro, riducendo l'accesso ai rapporti di lavoro a tempo parziale e d'assistenza all'handicap.

In tale contesto si inserisce la tendenziale limitazione dei diritti che consentono l'esercizio di rappresentanza dei lavoratori, attraverso una riduzione delle prerogative sindacali.

Così il DM 23 febbraio 2009 attua una progressiva riduzione dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali autorizzabili a favore del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, nella misura del 45% nel triennio 2009-2011, a onore del vero, escludendo le aree dirigenziali del Comparto Regioni e autonomie locali e del comparto Servizio

Sanitario Nazionale Aree del personale dirigenziale non medico e della Dirigenza medica e veterinaria, e un giornale come il "Tempo" titola «I sindacalisti ci costano 138 milioni». Complica inoltre il quadro il mancato rinnovo del Contratto collettivo quadro per la ripartizione dei distacchi e permessi alle Organizzazioni sindacali rappresentative nelle aree della dirigenza del 3 ottobre 2005, biennio 2004-2005, che definisce, tra l'altro, la ripartizione tra le confederazioni e le Organizzazioni di categoria rappresentative all'epoca del contingente dei permessi per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari; nel frattempo la Confederazione Italiana Veterinari e Medici della Prevenzione ha lasciato il posto alla Federazione Veterinari e Medici, con conseguenti difficoltà nell'attribuzione dei permessi sindacali del monte ore nazionale. In tale contesto è quanto mai opportuna la conoscenza delle norme e dei meccanismi che sottendono alla titolarità e flessibilità in tema di permessi sindacali, di cui il lavoro che segue vuole essere un breve e sintetico *vademecum*.

Il permesso sindacale

Il permesso sindacale è una prerogativa attribuita alle Organizzazioni sindacali rappresentative, volta a garantire l'effettivo espletamento dell'attività sindacale.

Si traduce nella facoltà, in capo ai dirigenti sindacali, di assentarsi dal servizio durante l'orario di lavoro per svolgere attività inerenti al loro *status*.

I permessi sindacali retribuiti si articolano in: permessi per espletamento del mandato (ex art. 8 CCNQ 07.08.1998) e permessi per riunioni di organismi direttivi statutari (ex art. 11 CCNQ 07.08.1998).

I "permessi di mandato" spettanti alle associazioni sindacali rappresentative della dirigenza sono calcolati dalle amministrazioni con le modalità di cui al CCNQ del 7 agosto 1998, al CCNQ del 3 ottobre 2005, al CCNL di aree della dirigenza ove siano riportate clausole con riferimento ai soggetti titolari (cfr. Nota ARAN n. 5126/2003).

Il monte ore aziendale a disposizione per la specifica finalità è così calcolato:

- i minuti da prendere a riferimento per la determinazione del monte ore di Amministrazione per le Organizzazioni sindacali rappresentative sono 37 per dirigente in servizio a tempo indeterminato (art. 3 CCNQ 3 ottobre 2005);

- per la determinazione del monte ore di Amministrazione, i dirigenti da prendere a riferimento sono tutti quelli in servizio a tempo indeterminato al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente a quello preso in considerazione, ivi compresi quelli in comando o fuori ruolo;

- la distribuzione del monte ore spettante alle Organizzazioni sindacali titolari in quanto rappresentative, viene effettuata tra le stesse proporzionalmente sulla base del solo dato associativo espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato.

Le Organizzazioni sindacali non rap-

CALCOLO MONTE ORE AZIENDALE

N. Dirigenti M-V Tempo Indeterminato	Minuti/ Dir.	Totale
260	37	9.620

CALCOLO PERCENTUALE DELEGHE

OO.SS.	Deleghe	%Deleghe
A (rappresentativa)	27	20,94
B (non rappresentativa)	31	24,03
C (rappresentativa)	17	13,17
D (rappresentativa)	43	33,34
E (non rappresentativa)	11	8,52
totale	129	100

CALCOLO % DELEGHE OO.SS. RAPPRESENTATIVE

OO.SS.	%Deleghe
A (rappresentativa)	20,94
C (rappresentativa)	13,17
D (rappresentativa)	33,34
totale	67,45

CALCOLO RIPROPORZIONAMENTO

OO.SS.	Calcolo	%Media Rip.
A (rappresentativa)	20,94 : 67,45 x 100	31,05
C (rappresentativa)	13,17 : 67,45 x 100	19,52
D (rappresentativa)	33,34 : 67,45 x 100	49,43
totale		100

CALCOLO MONTE ORE SPETTANTE OO.SS. RAPPRESENTATIVE

OO.SS.	% Media Rip	Monte Ore In Minuti	Minuti Per OO.SS.
A (rapp.)	31,08	9.620	2.987
C (rapp.)	19,52	9.620	1.878
D (rapp.)	49,43	9.620	4.755
totale	100	-	9.620

Tabella 1. Esempi di calcolo di mandato.

presentative non sono titolari di alcuna prerogativa sindacale.

Per le modalità di calcolo, esemplificate nelle tabelle 1 e 2, si rimanda al CCNQ 7 agosto 1998, al CCNQ 3 ottobre 2005, alle note ARAN n. 5126 del 04.07.2003 e 4260 del 27.05.2004.

Per le Federazioni sindacali rappresentative formate da più sigle, costituenti o affiliate, ai sensi dell'art. 19 del CCNQ del 7 agosto 1998 come sostituito dall'art. 6 CCNQ 24 settembre 2007, l'assegnazione dei per-

messi avviene in capo alla Federazione unitariamente intesa e non alle singole sigle componenti. La singola sigla, costituente o affiliata, non è titolare in proprio di alcuna prerogativa sindacale (monte ore, richiesta di utilizzo, accredito di dirigenti sindacali).

La causale principale per la quale il monte ore di Amministrazione è stato previsto è la partecipazione al tavolo della contrattazione integrativa, nel caso in cui le trattative si svolgano durante l'orario di lavoro, ma può essere utilizzato anche per altre riunioni, convegni e congressi sindacali.

I permessi di mandato spettano ai dirigenti sindacali delle rappresentanze aziendali (RSA) dei dirigenti dipendenti

dell'Amministrazione, accreditati dalle Organizzazioni sindacali rappresentative delle aree dirigenziali, e ai dirigenti sindacali componenti dei Comitati Direttivi previsti, a tutti i livelli territoriali, dagli statuti delle Confederazioni e Organizzazioni sindacali rappresentative che non sono in distacco o aspettativa sindacale (art. 10 CCNQ 07.08.1998).

La richiesta d'utilizzo delle prerogative non può essere fatta dal dirigente sindacale a nome proprio, ma dall'Organizzazione che ne è titolare; anche a tale proposito si sottolinea l'importanza dell'accredito formale da parte dell'Organizzazione sindacale dei propri dirigenti da cui discende il diritto della persona fisica ad usufruire delle prerogative sindacali, ma anche il diritto alla tutela prevista dall'art. 18 del CCNQ 07.08.1998. La qualità di dirigente sindacale, infatti, deriva esclusivamente dall'accredito delle

Organizzazioni sindacali che ne hanno la titolarità e, per essere fatta valere, deve essere formalmente conosciuta dall'Amministrazione. La richiesta dell'utilizzo delle prerogative deve essere sempre preventiva nel rispetto dei tempi e delle modalità previste in generale dal CCNQ, nello specifico dai CCNL e dagli eventuali accordi locali, in quanto nell'utilizzo dei permessi deve comunque essere garantita la funzionalità dell'attività lavorativa della struttura o unità operativa - comunque denominata - d'appartenza del dipendente.

L'art. 10, comma 6 del CCNQ del 7 agosto 1998 non prevede forme d'autorizzazione per la fruizione dei permessi; la verifica dell'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali da parte del dirigente sindacale rientra nella responsabilità dell'associazione sindacale di appartenenza dello stesso, mentre compete alle amministrazioni verificare che le Organizzazioni sindacali rappresentative non utilizzino, nell'anno considerato, ore eccedenti a quelle di pertinenza, al fine di evitare il successivo recupero e un inutile contenzioso. In tale contesto è opportuno, a maggior ragione, che la richiesta di permesso sindacale retribuito sia effettuato dall'Organizzazione sindacale, su carta intestata della stessa, firmata dal dirigente sindacale responsabile. Le ore non utilizzate nell'anno corrispondente rappresentano un risparmio

per l'Amministrazione e non possono essere sommate a quelle dell'anno successivo. In caso di superamento del monte annuo dei permessi loro spettanti, le Organizzazioni sindacali dovranno

per la partecipazione alle riunioni di organismi direttivi statutari. Hanno diritto ad usufruire di tale tipologia di permesso i dirigenti sindacali delle confederazioni e OO.SS. rappresentative, che siano componen-

ti dei sopraccitati organismi direttivi statutari, non collocati in aspettativa o distacco pieno. In questo caso, la qualità di dirigente sindacale deriva dalla sola appartenenza all'organismo statutario, a prescindere da altre cariche sindacali eventualmente ricoperte. La fruizione dei permessi di cui all'art. 11 è finaliz-

zata solo ed esclusivamente alla partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari, non prevede un tetto massimo di ore a livello aziendale, ma solo il rispetto del monte ore nazionale previsto a favore delle Organizzazioni sindacali rappresentative (art. 5 CCNQ 03.10.2005), tuttavia lo stesso art. 11, al comma 6, prevede che nell'utilizzo di tali permessi deve essere comunque garantita la funzionalità dell'attività lavorativa della struttura o unità operativa d'appartenza del dipendente, attraverso il previo avviso del dirigente responsabile della struttura secondo le modalità concordate. In caso di fruizione di permessi sindacali retribuiti superiore al monte ore annuo spettante all'Organizzazione sindacale si applicano le misure di recupero già esaminate. Per la documentazione citata nel presente lavoro si rinvia al sito www.aranagenzia.it.

Organizzazioni Sindacali Rappresentative	Monte Ore Permessi
Anaao Assomed	2.708
Cimo Asmd	1.900
Federazione Medici Ad. Uil	1.670
Umsted (Aaroi, Aipac, Snr)	1.589
Civemp (Sivemp, Simet)	1.015
Cgil Medici	998
Federazione Cisl Medici Cosime	977
Fesmed (Acoi, Anmco, Anmdo, Aogoi, Sumi, Sedi, Femepa)	937
Anpo (<i>Ammessa Con Riserva</i>)	508
Totale	12.302

Tabella 2. Permessi Per Le Riunioni Di Organismi Direttivi Statutari; Estratto CCNQ 3 Ottobre 2005 Aree Della Dirigenza Biennio 2004-2005, Tavola 16 – Area IV.

restituire alle amministrazioni d'appartenza dei dirigenti sindacali il corrispettivo economico delle ore di permesso fruito e non spettanti, ovvero l'Amministrazione, previo consenso dell'associazione sindacale interessata, in luogo del recupero diretto, può compensare l'eccedenza nell'anno immediatamente successivo detraendo dal relativo monte ore di spettanza il numero di ore risultate eccedenti nell'anno precedente. Nel caso in cui l'associazione sindacale nell'anno successivo a quello in cui si è verificata l'eccedenza non abbia un contingente a disposizione, ovvero esso non sia sufficiente, si darà luogo al recupero del corrispettivo economico delle ore di permesso fruito e non spettanti. I "permessi sindacali ex art. 11 CCNQ 07.08.1998", sono permessi retribuiti, orari o giornalieri, attribuiti